

Comune di Aritzo

PROVINCIA DI NU

ORDINANZA

N. 46 DEL 18/08/2025

OGGETTO: ORDINANZA N. 46/15 PER LA DISTRUZIONE DI N. 1 CARCASSA DI CINGHIALE

IL SINDACO

VISTA la relazione del Servizio Veterinario di Sanità animale dell'ATS Sardegna ASSL di Nuoro, Dipartimento di Prevenzione, Struttura Complessa Sanità Animale Nuoro, competente per territorio, del 18.08.2025, Prot. N. PG/2025/0026773 del 22.10.2024, acquisita al prot. dell'Ente al Prot. N.5374, dalla quale risulta che in data 18.08.2025, in questo Comune, agro di Aritzo, SS128 al Km 78 è stata rinvenuta una carcassa di Cinghiale;

VISTO che nella relazione, di cui sopra, dal dirigente veterinario, dell'ATS Sardegna, Servizio Sanità Animale di Sorgono, OMISSIS ha fatto proposta di emissione di ordinanza di immediata distruzione dei resti, secondo le modalità ivi indicate, in luogo idoneo nell'ambito territoriale del comune di Aritzo;

CONSIDERATO che le carcasse di animali non ruminanti, morti non a seguito di macellazione a fini di consumo ad uso umano, ivi compresi quelli abbattuti nel quadro della eradicazione di una malattia epizootica, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento CE n. 1069/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, sono ritenute materiale di categoria 2, pertanto destinate esclusivamente alla distruzione mediante incenerimento o co-incenerimento in impianti riconosciuti, e possono essere distrutte, in maniera alternativa (inclusendo sotterramento profondo o combustione sul posto), solo qualora gli animali morti si trovino in "zone isolate" così intese ai sensi del Reg. CE 1069/2009;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8.02. 1954;

VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;

VISTA la Legge 2 Giugno 1988 n. 218;

VISTO il D.M. 20 Luglio 1989 n. 298; **VISTA** la Legge 8 Giugno 1990 n. 142;

VISTO il Regolamento (CE) n.1069/2009 del 21 Ottobre 2009;

VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1069/2009;

VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112;

VISTO il D. Lgs. 22 Maggio 1999 n. 196;

VISTO il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54/il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 55;

VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini.

CONSIDERATO, pertanto, necessario smaltire le carcasse in loco con il metodo dell'interramento profondo;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ORDINA

La distruzione della carcassa di cui in premessa, mediante interramento profondo in luogo idoneo nell'ambito territoriale del comune di Aritzo e secondo le prescrizioni tecniche impartite dal servizio veterinario, in modo di evitare ogni rischio di diffusione di eventuali virus pestosi;
È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e fare rispettare la presente Ordinanza.

Dispone che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Aritzo e che venga trasmessa all'ASL n. 3 - Nuoro Dipartimento di Servizio di igiene e alimenti origine animale sede di Sorgono e alla Polizia Locale di Aritzo e per il compimento degli adempimenti di competenza.

AVVERTE

Si avverte, altresì, che ai sensi dell'art. 3 quarto comma della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna competente ai sensi della Legge 104/2010 entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n° 1199/1971).

Dalla Residenza Municipale, 18 agosto 2025

Il Sindaco

Paolo Fontana